



Città metropolitana di Roma Capitale
Dip. V “Appalti e Contratti”
Servizio 1 “SUA. Procedure ad evidenza pubblica per
affidamento lavori, servizi e forniture”
U.O. “SUA-Edilizia Scolastica, Servizi e Forniture”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.it

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA TELEMATICA APERTA

ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

GU/S S119 22/06/2023 374859-2023-IT

CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
APPALTO MISTO SERVIZI/LAVORI

OGGETTO: PA ESF26/23/1 Procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e adeguamento alla vigente normativa antisismica di n. 16 Istituti Scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale - Zone NORD/EST/SUD - CIG 9898666D95.

**CUP: F86F22000600001 - F86F22000610001 - F86F22000620001 - F86F22000630001
F86F22000640001 - F86F22000650001 - F86F22000660001 - F56F22000210001
F86F22000670001 - F86F22000680001 - F86F22000690001 - F86F22000700001
F86F22000710001 - F86F22000720001 - F86F22000730001 - F86F22000740001**

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO I “POLITICHE EDUCATIVE, EDILIZIA SCOLASTICA” e RuP: Ing. Claudio Dello Vicario
DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 “SUA. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” -
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: Dott.ssa Sabrina Montebello
FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’U.O. “SUA-EDILIZIA SCOLASTICA, SERVIZI E FORNITURE” - CITTÀ
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: Dott. Claudio Carrino

Il presente Disciplinare di gara fornisce indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell’istanza di ammissione alla gara e della relativa offerta.

Trattasi di **appalto misto di servizi (prestazione principale) e lavori (prestazione secondaria)**. In caso di concorrente che si presenti in forma di raggruppamento temporaneo, la posizione del mandatario dovrà essere rivestita dall’esecutore della prestazione servizi.

La procedura è prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e disciplinata dal presente Disciplinare di gara, dal Bando di gara, dal D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e, per le parti ancora in vigore, dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Informazioni generali

IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI + LAVORI POSTO A BASE DI GARA: € 1.254.486,20 (esclusi spese, oneri accessori, contributi previdenziali- professionali e IVA), di cui € 34.944,00 non soggetti a ribasso d’asta per **oneri della sicurezza**, di cui € 30.262,24 per **costi della manodopera relativi ai lavori**, individuati dall’Amministrazione ai sensi dell’art.23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come specificati nell’elaborato specifico.

IMPORTO COMPLESSIVO RIBASSABILE (SERVIZI + LAVORI) rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: € 1.219.542,20, (esclusi spese, oneri accessori, contributi previdenziali-professionali e IVA).

Prestazione	Importo complessivo	Di cui oneri sicurezza	Importo ribassabile
Servizi	€ 1.017.993,40	€ 28.624,00	€ 989.369,40
Lavori	€ 236.492,80	€ 6.320,00	€ 230.172,80

Classificazione dei lavori: OS20-B classifica I (subappaltabile nei limiti del 40%).

Si riporta di seguito il Quadro Economico generale con, a seguire, l'elenco dei 16 interventi previsti ed i relativi quadri economici:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 408.572,87
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 230.172,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 580.796,53
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 1.219.542,20
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 28.624,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 6.320,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.944,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 1.254.486,20

Elenco edifici ed indirizzi

n.	Comune	Istituto	CUP	Zona Sismica	Tipologia Costruttiva prevalente	Volume Indicativo
01	ROMA	I.I.S. "Machiavelli" Piazza Indipendenza, 7	F86F22000600001	3A	Muratura	31.003
02	ROMA	L.S. "Amedeo Avogadro" Via Brenta, 26	F86F22000610001	3A	Muratura	11.590
03	ROMA	I.T.A. "Emilio Sereni" succ.le Via della Colonia Agricola, 41	F86F22000620001	3A	Muratura	25.387
04	ROMA	I.T.C.G. "Carlo Matteucci" Via delle Vigne Nuove, 262	F86F22000630001	3A	C.A.	38.144
05	ROMA	I.I.S. "Domizia Lucilla" Via Cesare Lombroso, 118	F86F22000640001	3A	C.A.	23.708
06	ROMA	I.I.S. "De Amicis - Cattaneo" Lungotevere Testaccio, 32	F86F22000650001	3A	Muratura	30.127
07	ROMA	L.S.S. "J.F. Kennedy" succ.le Lungotevere della Farnesina, 11	F86F22000660001	3A	Muratura	13.928

n.	Comune	Istituto	CUP	Zona Sismica	Tipologia Costruttiva prevalente	Volume Indicativo
08	COLLEFERRO	I.I.S. "VIA DELLE SCIENZE" Via delle Scienze e Tecnica	F56F22000210001	2B	Muratura	27.374
09	ROMA	L.S.S. "FEDERIGO ENRIQUES" Via F. Paolini, 196 / Via A. Olivieri	F86F22000670001	3A	C.A.	38.452
10	ROMA	I.T.C. "VINCENZO ARANGIO RUIZ" Viale Africa, 109	F86F22000680001	2B	C.A.	38.873
11	ROMA	ITIS G. ARMELLINI LARGO PLACIDO RICCARDI, 13	F86F22000690001	2B	C.A.	73.265
12	ROMA	I.P.S.E.O. "Pellegrino Artusi" Via Pizzo di Calabria, 5	F86F22000700001	2B	C.A.	17.765
13	ROMA	IPSOA PELLEGRINO ARTUSI succ.le VIA DI SAN TARCISIO, 66	F86F22000710001	2B	C.A.	8.260
14	ROMA	L.C. "Augusto" Via Gela, 14	F86F22000720001	2B	C.A.	18.150
15	ROMA	L.S. "Cavour" Via Delle Carine, 1	F86F22000730001	3A	Muratura	49.525
16	ROMA	IIS L. PIRELLI SUCC.LE VIA ASSISI, 44	F86F22000740001	2B	C.A.	15.384

01 - I.I.S "Machiavelli" - Piazza Indipendenza, 7 - Roma

QE IIS Machiavelli			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 31.392,92
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 41.249,09
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 87.027,81
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 2.011,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.406,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 89.433,81

02 - L.S. "Amedeo Avogadro" - Via Brenta, 26 - Roma

QE L.S. "Amedeo Avogadro"			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 6.270,57
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 19.242,06
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 39.898,43
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 828,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.223,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 41.121,43

03 I.T.A. "Emilio Sereni" succ.le - Via della Colonia Agricola, 41- Roma

QE I.T.A. "Emilio Sereni" succ.le			
-----------------------------------	--	--	--

A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 15.794,69
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 43.665,29
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 73.845,78
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 2.011,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.406,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 76.251,78

04 - I.T.C.G. "Carlo Matteucci" - Via delle Vigne Nuove, 262 - Roma

QE I.T.C.G. "Carlo Matteucci"			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 37.413,50
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 43.665,29
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 95.464,59
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 2.602,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.997,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 98.461,59

05 - I.I.S. "Domizia Lucilla" - Via Cesare Lombroso, 118 - Roma

QE I.I.S. "Domizia Lucilla"			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 22.444,78
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 29.616,83
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 66.447,41
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 1.419,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.814,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 68.261,41

06 - I.I.S. "De Amicis - Cattaneo" - Lungotevere Testaccio, 32 - Roma

QE I.I.S. "De Amicis - Cattaneo"			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 30.590,80
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 40.354,29
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 85.330,89
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 2.011,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.406,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 87.736,89

07 - L.S.S. "J.F. Kennedy" succ.le - Lungotevere della Farnesina, 11 - Roma

QE L.L.S. "J. F. Kennedy" succ.le			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 9.492,40

a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 22.062,29
	Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 45.940,49
a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 828,00
a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.223,00
	Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 47.163,49

08 - I.I.S. "VIA DELLE SCIENZE" - Via delle Scienze e Tecnica - Colferro

QE I.I.S. "VIADELLE SCIENZE"			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 26.849,11
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 37.485,96
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 78.720,87
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 2.011,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.406,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 81.126,87

09 - L.S.S. "FEDERIGO ENRIQUES" - Via F. Paolini, 196 - Roma

QE L.L.S. "FEDERIGO ENRIQUES"			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 37.694,75
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 43.955,89
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 96.036,44
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 2.602,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.997,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 99.033,44

10 - I.T.C. "VINCENZO ARANGIO RUIZ" - Viale Africa, 109 - Roma

QE I.T.C. "VINCENZO ARANGIO RUIZ"			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 38.081,62
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 44.352,70
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 96.820,12
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 2.602,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.997,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 99.817,12

11 - ITIS G. ARMELLINI - Largo Placido Riccardi, 13 - Roma

QE ITIS G. ARMELLINI			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 63.044,93
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 75.785,98
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 153.216,71
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 2.997,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.392,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 156.608,71

12 - I.P.S.E.O. "Pellegrino Artusi" - Via Pizzo di Calabria, 5 - Roma

QE I.P.S.E.O. "Pellegrino Artusi"			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 14.241,43
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 23.281,07
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 51.908,30
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 1.419,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.814,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 53.722,30

13 - IPSEOA PELLEGRINO ARTUSI SUCC.LE - Via di San Tarcisio, 66 - Roma

QE I.P.S.E.O.A. PELLEGRINO ARTUSI SUCC.LE			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 1.168,21
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 12.834,32
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 28.388,33
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 434,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 829,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 29.217,33

14 - L.C. "Augusto" - Via Gela, 14 - Roma

QE L.C. "Augusto"			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 14.772,58
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 23.686,45
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 52.844,83
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 1.419,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.814,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 54.658,83

15 - L.S. "Cavour" - Via Delle Carine, 1 - Roma

QE L.S. "Cavour"			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 47.774,78
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 58.800,60
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 120.961,18
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 2.602,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.997,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 123.958,18

16 - IIS L. PIRELLI SUCC.LE - Via Assisi, 44 - Roma

QE IIS L. PIRELLI SUCC.LE			
A	a1	Verifica di vulnerabilità, comprensivo della relazione geologica	€ 11.545,80
	a2	Indagini geologiche, geotecniche e geosismiche	€ 14.385,80
	a3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 20.758,42
		Importo corrispettivo soggetto a ribasso	€ 46.690,02
	a4	Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza esecuzione Verifica di vulnerabilità	€ 828,00
	a5	Oneri per la sicurezza per esecuzione indagini geologiche	€ 395,00
		Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.223,00
		Importo Totale corrispettivo a base d'asta	€ 47.913,02

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 09:00 del 20.07.2023

Data di svolgimento della prima seduta di gara: ore 10:00 del 20.07.2023.

Per partecipare alla gara gli operatori economici **concorrenti**, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> **entro i termini previsti dai documenti di gara**, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 3 "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto da parte degli operatori economici, presso il richiamato Portale.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche in presenza, bensì telematiche, per l'apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sullo stato di avanzamento della procedura di gara nell'ambito del citato Portale.

Importo garanzia provvisoria: € 25.089,72.

Quota **limite subappalto** ex art.105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il presente affidamento:

- **parte servizi:** ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista
- **parte lavori:** limite del 40%

Finanziamento: Cofinanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. 46/2019) con fondi della Cassa Depositi e Prestiti. La CMRC è risultata ammessa al cofinanziamento statale con il Decreto MIT n. 21637 del 09 novembre 2022 e successiva rettifica del 24 novembre 2022.

Termine per l'ultimazione: 360 giorni naturali e consecutivi (vedi C.S.A.)

CIG (Codice Identificativo Gara): **9898666D95**. Ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: € **165,00**.

In considerazione dell'urgenza connessa alla scadenza dei termini fissati ai fini dell'osservanza dei termini legati al cofinanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si procede alla pubblicazione della presente procedura di gara nelle more dell'iter di adozione della Determinazione Dirigenziale a contrarre; si provvederà, conseguentemente, all'apertura delle offerte presentate dai concorrenti partecipanti soltanto a seguito dell'avvenuta adozione ed esecutività della suddetta Determinazione (che sarà immediatamente pubblicata dalla scrivente SA).

NOTA: L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà di modificare l'importo contrattuale sino al 15% del valore iniziale senza alterare la natura complessiva del contratto.

Oggetto

L'appalto ha per oggetto il Servizio tecnico di Ingegneria e Architettura inerente la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento alla vigente normativa sismica, nonché degli ulteriori interventi che si rendessero necessari in seguito agli interventi strutturali, di alcuni istituti scolastici di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale o la cui competenza sia stata attribuita ai sensi della L. 23/96 (Legge Masini). In particolare il PFTE, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016, deve individuare gli interventi di miglioramento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17 gennaio 2018 previa la verifica di vulnerabilità sismica. Il PFTE dovrà individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Criterio e modalità di aggiudicazione: la gara si terrà tramite **procedura aperta**. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio della migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto specificato in questa sede.

Soggetti ammessi

Parte servizi

Sono ammessi a presentare domanda, se in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale nel prosieguo specificati, i soggetti di cui art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e segnatamente:

- a) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:** i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;
- b) **le società di professionisti:** le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) **le società di ingegneria:** le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura** identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 **stabiliti in altri Stati membri**, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) **i raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) **i consorzi stabili** di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre

consorziate che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

È ammessa la partecipazione anche dei seguenti soggetti:

- consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l.81/2017).

A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263 (*Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art.24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50*);

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato presentare domanda di partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla presente procedura sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 2/12/2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione di entrambi i candidati.

Ai consorziate indicati per l'esecuzione da un consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Tutti i requisiti di seguito prescritti devono essere posseduti, a pena d'esclusione, alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione

Parte lavori

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziate che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 48, co.7, i consorziate di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs.50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziate; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) e e), del D.lgs.50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti. L'offerta deve contenere tale l'impegno.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs.50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti della prestazione che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari).

Nel caso di soggetti già formalmente costituiti ai sensi dell'art. 48 del D.lgs.50/2016, a pena di esclusione, nella "Busta Documentazione amministrativa" di cui al successivo paragrafo 12.1), devono essere acclusi l'originale o la copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell'atto di costituzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Requisiti di ordine generale (servizi + lavori)

Non è ammessa la presentazione di offerta da parte di operatori per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come di seguito elencati:

1) **condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta** ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti **reati** (art. 80, comma 1):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

2) **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e [92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall'art.34-bis, co. 6 e 7, del D.lgs.n.159/2011), con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);

3) **violazioni gravi**, definitivamente accertate, **rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo **non inferiore a 35.000 euro**. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4);

4.1) **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.** (art. 80, comma 5, lett. a);

4.2) **che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del R.D. n.267/1942 (art. 80, comma 5, lett. b);**

4.3) **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett.c);

4.4) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett.c-bis);

4.5) dimostrato **significative o persistenti carenze nell'esecuzione** di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80, comma 5, lett.c-ter);

4.6) **grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori**, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett.c-quater);

NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie di cui ai commi 4 e 5, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione, che l'ordinamento rimette alla stessa, in ordine alla gravità, inerenza e prossimità temporale degli eventi potenzialmente rilevanti occorsi. Ne discende conseguentemente che, laddove ricorrano circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi dei richiamati commi 4 e 5, le stesse debbano essere dettagliatamente rappresentate dal concorrente attraverso apposita Relazione da allegare alla Istanza di partecipazione, corredata altresì da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione rimessa alla Stazione appaltante.

4.7) **una situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);

4.8) **una distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);

4.9) **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad **altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);

4.10) **presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere** (art. 80, comma 5, lett. f-bis);

4.11) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.** Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);

4.12) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC** per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);

4.13) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);

4.14) mancata presentazione della **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);

4.15) pur essendo stato vittima dei **reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati** ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);

4.16) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili **una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione**, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l'operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8).

S'intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all'art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.lgs.50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.lgs.50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati FVOE istituita presso l'A.N.A.C. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato "Istanza di partecipazione" è stato predisposto dalla Amministrazione in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (di cui l'art. 2639 del c.c.), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

Requisiti speciali

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un **contratto misto** deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

Le prestazioni di lavori concernenti le indagini geologiche, geotecniche e geosismiche, pertanto, non potranno essere oggetto di subappalto al 100%.

SERVIZI

Requisiti di idoneità professionale (D.M. 2/12/2016, n. 263 e art. 83, commi 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici) per l'esecuzione del servizio:

1. in caso di professionisti singoli o associati:
 - essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
 - essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
2. (in caso di società di professionisti e società di ingegneria) essere in possesso di Organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in particolare soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, su base annua muniti di partita IVA che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA), con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
3. (in caso di società di ingegneria) oltre a quanto previsto dal precedente punto, **disporre di almeno un direttore tecnico** con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società e deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
4. (in caso di raggruppamenti temporanei) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, è obbligatoria la **presenza di almeno un giovane professionista**, quale progettista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Il giovane professionista sarà obbligato, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere gli elaborati progettuali, così determinandosi un'effettiva interazione con l'équipe di lavoro di cui faccia parte. Si rammenta che i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione del raggruppamento art. 4 del D.M. 263/2016.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

 - un libero professionista singolo o associato;
 - con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra;
5. (in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE), essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
6. (in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) oltre a quanto previsto nei precedenti punti, essere **iscritti al registro delle imprese** della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;
7. (in caso di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

Requisiti di capacità economico-finanziaria (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV, art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice dei contratti pubblici) per l'esecuzione del servizio:

- disporre di un **fatturato globale** (volume d'affari desumibile dalla Dichiarazione Iva presentata all'Agenzia delle Entrate) per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, espletati **nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio** antecedente la pubblicazione della presente gara, per un importo stimato pari all'importo a base di gara (**€ 1.017.993,40**), Iva e C.N.P.A.I.A. esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

Requisiti di capacità tecnico-professionale (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice dei contratti pubblici) per l'esecuzione del servizio:

- aver espletato **negli ultimi dieci anni**, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente gara, **servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, **relativi a lavori di miglioramento/adeguamento di edifici esistenti appartenenti all'ID. Opere S.03/S.04** dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. analoghi), **per un importo globale lavori cui si riferisce la prestazione pari all'importo stimato, riportato nella tabella che segue:**

N.B. Ai fini di quanto sopra verranno considerati esclusivamente contratti di servizi relativi a lavori il cui importo, RIFERITO AI LAVORI, singolarmente dovrà essere pari ad almeno il 5% appartenenti all'ID. Opere S.03/S.04;

ID. Opere	Costo convenzionale interventi massimo	<u>Importo minimo (5%) dei lavori riferito al singolo contratto</u>
S.03/S.04	€ 9.000.000,00	<u>€ 450.000,00</u>

- a) *per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni* (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), **in una misura non inferiore al numero delle professionalità di cui alla successiva lettera b), salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto.**
- b) *per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici* (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) **in una misura non inferiore al numero delle professionalità di seguito indicate, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto.**

L'operatore economico dovrà disporre delle professionalità minime di seguito indicate:

- **n. 1 professionista Coordinatore responsabile della progettazione integrale e coordinata**, in possesso di Laurea in architettura/ingegneria civile iscritto nel rispettivo albo professionale da almeno 10 anni, ossia Albo degli Architetti sezione A (settore architettura e settore conservazione dei beni architettonici e ambientali) ed Albo degli Ingegneri - Sezione A (Settore ingegneria civile e ambientale) con adeguata e comprovata competenza nel ruolo da ricoprire, nominativamente indicato in sede di offerta;
- **n. 1 progettista strutturista**, in possesso di **Laurea in Architettura o Ingegneria**, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, **responsabile della progettazione strutturale;**
- **n. 1 geologo** stante il divieto di subappalto della relazione geologica sancito dall'art. 31 comma 8 del Codice;
- **n. 1 progettista**, in possesso di **laurea in Architettura**, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla **Sezione A del relativo Ordine**, responsabile della progettazione edile e architettonica nei casi di immobile sottoposto a vincolo culturale.

Si precisa che:

- è possibile che tutte le professionalità, coincidano con il responsabile della progettazione edile e

architettonica, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto;

- si richiede di indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice dei contratti pubblici;
- **NOTA:** i professionisti che l'operatore economico partecipante alla presente procedura intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni, compreso il progettista di cui al precedente punto, possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di:
 - componente del RTP partecipante;
 - componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipante;
 - professionista in organico alla struttura del partecipante con status di dipendente, o di socio attivo o di consulente su base annua o di consulente a progetto.

Si precisa altresì che:

- gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv), del Codice dei contratti pubblici, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento della progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "analoghi", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento progressivo di incarichi di progettazione, o di sola progettazione; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;
- come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/016, sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17-6-2016 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; pertanto, nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- i servizi valutabili (sia nell'ambito dei requisiti di partecipazione che nei criteri di aggiudicazione) sono quelli iniziati ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;

Raggruppamenti e Consorzi stabili

In caso di raggruppamenti, i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti secondo quanto di seguito specificato:

- i requisiti relativi al D.M. 263/2016 di cui ai precedenti punti, devono essere posseduti da ciascun operatore economico

associato, in base alla propria tipologia;

- il requisito di cui al precedente punto (iscrizione CCIAA/registro commissioni provinciali artigianato/Albo Società Cooperative/Albo regionale) deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- i requisiti di cui ai precedenti punti (fatturato globale, servizi cd. analoghi, professionalità di cui alle precedenti lett. a – b), devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso
- si rammenta che i requisiti di qualificazione non sono richiesti per il giovane professionista associato a costituenti R.T.I. purché ne siano in possesso il raggruppamento nel suo insieme e i singoli professionisti per quanto riguarda la propria percentuale di partecipazione;

in caso di consorzi stabili, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono:

- i requisiti relativi al D.M. 263/2016 di cui ai precedenti punti sopra, devono essere posseduti:
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto;
- il requisito di cui al precedente punto (iscrizione CCIAA/registro commissioni provinciali artigianato/Albo Società Cooperative/Albo regionale) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici;
- i requisiti di cui ai precedenti punti (fatturato globale, servizi cd. analoghi, servizi cd. di punta), devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate (art. 47, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- trova applicazione quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dal punto 2.2.3.4 delle Linee guida ANAC n. 1/2016;

Garanzia e copertura assicurativa

I concorrenti dovranno pertanto prestare una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

LAVORI

Requisiti di qualificazione delle imprese singole

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.lgs.50/2016 che siano in possesso di attestazione rilasciata da società di **attestazione (SOA)** di cui al D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione **nella categoria prevalente OS20-B classifica I**.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Si ricorda che invece il rinnovo quinquennale dell'attestazione deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, "... almeno novanta giorni prima della scadenza del termine".

Ai sensi dell'art. 63, co. 1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., gli operatori economici qualificati per la classifica III o superiore devono essere in possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Requisiti di qualificazione dei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale

Nell'ipotesi in cui partecipino alla/e gara/e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., **i requisiti di qualificazione** richiesti dal presente bando per le imprese singole devono essere posseduti – a pena di esclusione – dall'impresa mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna – a pena di esclusione - nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura percentuale maggioritaria.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Requisiti di qualificazione dei raggruppamenti temporanei di tipo verticale

Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla capogruppo (mandataria) nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Requisiti di qualificazione dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane ex art. 45, comma 2, lett. b) nonché consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile, fatto salvo, per quest'ultimo, il disposto di cui all'art. 47, comma 2.

Avvalimento

In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs.50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, all'istanza di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, **a pena d'esclusione**, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.lgs.50/2016; in particolare, oltre al contratto di avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L'attestazione SOA dovrà essere prodotta – a pena di esclusione - anche dall'impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell'attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, la copia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).

Subappalto

Ai sensi dell'art.105, comma 1, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In merito alla PARTE SERVIZI, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

In merito alla PARTE LAVORI, l'Amministrazione ha previsto il limite di subappalto del quaranta per cento dell'importo dei lavori.

Tale limite del 40% risulta nello specifico coerente con la tipologia delle prestazioni oggetto del presente affidamento e atto a contemperare l'apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati. La quota indicata risulta, altresì, compatibile, da un lato, con l'esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall'altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

All'atto dell'offerta il concorrente deve dare indicazione specifica e puntuale dei servizi/lavori che intende subappaltare, a pena di inammissibilità.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del summenzionato D.lgs., verrà corrisposto direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Garanzia provvisoria

2% € 25.089,72: si evidenzia che alla presente procedura, la quale non rientra tra le modalità di affidamento di cui all'art.1 del D.L. n. 76/2020 convertito con la L. 120/2020, non è applicabile il comma 4 del citato articolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia va costituita alternativamente:

- **da attestazione dell'avvenuto pagamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia provvisoria** per l'importo suindicato e con le modalità indicate nella piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale all'indirizzo: <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/servizi-on-line/portale-dei-pagamenti-pagopa/gare-sua/gare-sua-deposito-cauzionale/> (**allegando la ricevuta**).

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del deposito cauzionale entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'operatore economico (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta, dovrà accedere alla piattaforma di pagamento della "Città Metropolitana di Roma Capitale", scegliere il tipo di pagamento e compilare i campi richiesti indicando l'identificativo di gara ed il CIG nonché, generare l'attestazione di pagamento pagoPA, con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti PagoPA Città metropolitana di Roma Capitale, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Portale dei pagamenti PagoPA dell'Ente.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

- da **fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, rilasciata ai sensi del D.M. n. 31/2018 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs.n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.lgs.50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.). Inoltre, la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

NOTA: La fideiussione dovrà essere intestata alla Città metropolitana di Roma Capitale, Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma – C.F. 80034390585 – P.IVA 06214441005.

Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs.50/2016, la Stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatrici (v. Adunanza Plenaria CdS n.34/2014).

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,

- **la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;**
- **la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.**

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005). Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefici, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione UNI ISO 45001 (OHSAS 18001 per i soggetti che la posseggono ancora in corso di validità nella fase di transizione), o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.lgs. medesimo, occorre distinguere:

- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- nell'ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Sopralluogo

Ai fini della partecipazione alla presente gara, **NON È PREVISTO IL RILASCIO DI ALCUNA ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.**

Criterio di aggiudicazione e punteggi

L'aggiudicazione del servizio avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto specificato in questa sede.

Tale offerta è individuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

Qualitativi - offerta tecnica - massimo 70 punti

Quantitativi - offerta economica - massimo 30 punti

Soglia di sbarramento punteggio tecnico: non saranno ammesse offerte per le quali non si sia raggiunto, con riferimento ai criteri tecnici, un **punteggio pari ad almeno 42 punti**. Si rappresenta altresì che i punteggi attribuiti, secondo le modalità di seguito riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa, come pure il punteggio complessivo per l'offerta tecnica, risultante dalla sommatoria degli stessi, **non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione**.

Elementi di valutazione:

A. PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA (Max punti 40),

desunte da un massimo di **tre servizi per ogni subcriterio (A1 e A2)**, svolti **negli ultimi dieci anni**, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quello oggetto del presente appalto, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

B. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA (Max punti 30),

desunte dall'illustrazione delle modalità mediante le quali saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico (nel rispetto, oltre che delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, anche di quanto indicato negli atti di gara).

Elementi di valutazione di natura quantitativa:

C. OFFERTA ECONOMICA (Max punti 30)

Elementi di valutazione di natura qualitativa:

TABELLA – ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA		
Criterio A	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA – (compilare schede descrittive A1 e A2) desunte da un massimo di tre servizi per ogni subcriterio (A1 e A2) , regolarmente eseguiti negli ultimi dieci anni , relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quello oggetto del presente appalto, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.	Max 40 punti
	Sub-criterio A1 Servizi espletati in materia di progettazione strutturale di miglioramento/adequamento di edifici esistenti: Max 20 punti Sub-criterio A2 Servizi espletati in materia di vulnerabilità sismica di edifici esistenti: Max 20 punti	
Criterio B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA desunte dall'illustrazione delle modalità mediante le quali saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico (nel rispetto, oltre che delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, anche di quanto indicato negli atti di gara).	Max 30 punti
	Sub-criterio B1 Metodologia utilizzata per effettuare il servizio di verifica di vulnerabilità sismica e di progettazione e delle relative attività di analisi storico-critica, rilievo, caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali e relative indagini geognostiche: Max 20 punti Sub-criterio B2 Completezza e professionalità nel suo complesso del gruppo di lavoro messo a disposizione dall'offerente. Saranno oggetto di valutazione le sole professionalità che hanno instaurato con il concorrente un rapporto di collaborazione idoneamente documentato: Max 10 punti	

TOTALE		Max 70 punti

Elementi di valutazione di natura quantitativa:

TABELLA - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA		
C	OFFERTA ECONOMICA: Ribasso percentuale unico	Max 30 punti

Il concorrente deve - a pena di esclusione - fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Portale gare un'*Offerta Tecnica*, firmata digitalmente, che contiene la documentazione tecnica come di seguito riportato:

Per la valutazione del criterio A) - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

Descrizione concernente i servizi espletati, con indicazione di **tre servizi per il sub-criterio A1 di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva e/o esecutiva di miglioramento/adequamento di edifici esistenti, non relativi al medesimo intervento, e di tre servizi per il sub-criterio A2 di vulnerabilità sismica.**

I servizi dovranno afferire ad edifici connotati da una propria autonomia e distinzione e non ubicati nel medesimo sito.

I servizi dovranno essere relativi alla categoria Strutture ID. opere S.03/S.04 (in caso di RTI almeno uno, per ogni sub-criterio A1 e A2, eseguito dalla mandataria).

I servizi proposti dal concorrente dovranno essere significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e saranno meglio valutati quelli per i quali la documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, dimostrando che il medesimo abbia redatto progetti che evidenzino un'analogia con l'intervento oggetto della prestazione per tipologia costruttiva e funzionale, consistenza geometrica e planimetrica, sismicità del sito d'impianto.

Al fine della valutazione del sub-criterio A1, verranno considerati esclusivamente contratti di servizi relativi a lavori di miglioramento/adequamento di edifici esistenti il cui importo, riferito ai lavori, singolarmente dovrà essere pari ad almeno il 10% dell'importo massimo convenzionale stimato, come riportato nella seguente tabella:

ID. Opere	Costo convenzionale interventi massimo	<u>Importo minimo valutabile (10%) dei lavori riferito al singolo contratto</u>
S.03/S.04	€ 9.000.000,00	<u>€ 900.000,00</u>

Per la valutazione del criterio B) - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

Relazione che illustri per il:

- a) sub-criterio B1, le modalità di svolgimento dell'incarico, le attività che si intendono svolgere, il metodo di esecuzione delle stesse e la concezione progettuale. L'adeguatezza dei processi e delle attività da svolgere, compreso eventuale monitoraggio delle prestazioni, e i relativi metodi adottati dovranno essere illustrati con riferimento alle:
 - I. modalità di esecuzione, anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi;
 - II. modalità di interazione e integrazione con la Stazione appaltante e con i soggetti terzi;
 - III. misure e interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita.
- b) sub-criterio B2, la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta relativamente all'adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, mediante:
 - IV. l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (soci attivi, dipendenti consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, o muniti di partita IVA e che firmino il progetto e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
 - V. organigramma del gruppo di lavoro, adibito alle diverse fasi attuative della prestazione;

VI. risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, mediante la descrizione degli strumenti che verranno utilizzati nell'espletamento dell'incarico tenendo conto delle caratteristiche specifiche del servizio.

Il concorrente può allegare i relativi curricula dei soggetti indicati ai p.ti IV e V che non saranno oggetto di valutazione ma avranno una funzione esplicativa di quanto richiesto ai suddetti p.ti. Resta fermo che il concorrente deve proporre nell'offerta tecnica almeno la struttura operativa minima descritta nel presente Bando/Disciplinare, con l'indicazione puntuale dei soggetti che assumono i ruoli ivi indicati, riportando tutte le informazioni, già illustrate al presente paragrafo, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

Criterio 4 – Offerta economica – Fino a 30 punti complessivi

Ribasso percentuale unico offerto sull'importo posto a base di gara, applicando la formula di seguito prevista.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i] \text{ dove:}$$

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a), espresso fino alla seconda cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la terza cifra sia inferiore a cinque;

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[criterio/subcriterio];

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

Si precisa che i coefficienti *V(a)_i*, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, sono determinati nei seguenti modi:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale** per ciascun subcriterio i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, **che ogni commissario attribuisce discrezionalmente**, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti;
- per quanto riguarda gli **elementi di valutazione aventi natura quantitativa (offerta economica)**, il punteggio attribuito sarà determinato secondo la **formula non lineare** successivamente indicata. Secondo quanto indicato nelle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'A.N.AC. con Delibera n. 1005 del 21.09.2016, il vantaggio della formula non lineare di seguito specificata è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l'inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo; il coefficiente attribuito sarà calcolato attraverso la seguente formula.

$$C_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

Dove

C_i è il coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_i = ribasso percentuale unico offerto dal concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale unico massimo offerto;

α = 0,30

Con riferimento al punteggio relativo agli elementi di valutazione aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

Giudizio	coefficiente
Ottimo	da 0,81 fino a 1,00
Buono	da 0,61 fino a 0,80
Sufficiente	da 0,41 fino a 0,60
Insufficiente	da 0,21 fino a 0,40

Molto insufficiente	da 0,00 fino a 0,20
----------------------------	---------------------

In particolare:

- a. È da intendersi **MOLTO INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che non formuli proposta alcuna o risulti non conforme a quanto prescritto dal presente disciplinare ovvero sia connotata da estrema genericità ed approssimazione;
- b. È da intendersi **INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, un'offerta che risulti incompleta, cioè evidenzi un scarso riscontro di quanto previsto caratterizzata da proposte poco strutturate e poco sviluppate.
- c. È da intendersi **SUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, un'offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi evidenziano attinenza con il tema oggetto di valutazione e degli obiettivi da raggiungere senza però adeguati approfondimenti o quando la proposta non soddisfa compiutamente quanto richiesto dal criterio di valutazione.
- d. È da intendersi **BUONA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, un'offerta che si connota come conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive connesse con l'intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto e il soddisfacimento degli obiettivi nello specifico perseguiti.
- e. È da intendersi **OTTIMA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la realizzazione dell'intervento, oltre a soddisfare completamente il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione con i principi progettuali e gli obiettivi dell'Amministrazione, mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.

Modalità di partecipazione

Per partecipare alla gara gli operatori economici **concorrenti**, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 3 "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche". I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> ed in forma sintetica al link <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/procedure-negoziate/>.

Per partecipare alla presente procedura di gara telematica, anche in qualità di mandante o ausiliaria, è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all'atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **CAMBIO PASSWORD**.

Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale.

Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato 3, oltre alla Guida per i fornitori presente sul Portale stesso.

L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando/Disciplinare - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti nel Bando/Disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Qualora, entro il termine previsto nel Bando/Disciplinare, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando/Disciplinare e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Nella sezione **BANDI DI GARA** del Portale sono disponibili alcune demo che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella documentazione della presente procedura di gara (*presenti nella sezione **ATTI DI GARA***) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza.

Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co.8 del D.lgs.n.50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs.50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del D.lgs.50/16, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell'Allegato 3.

BUSTA DOCUMENTAZIONE

A. **ISTANZE DI PARTECIPAZIONE** alla gara, redatte in lingua italiana, compilando gli appositi moduli, in relazione alla propria situazione soggettiva e compagine:

Allegato 1_Lavori_Istanza di partecipazione,

Allegato 2A_Servizi_Istanza di partecipazione_concorrente singolo,

Allegato 2B_Servizi_Istanza di partecipazione_concorrenti in forma plurisoggettiva e Allegato 2C_Servizi_Dichiarazioni comuni_concorrenti in forma plurisoggettiva,

predisposti dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme agli stessi ovvero, in alternativa, presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell'art. 85 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Tale Istanza dovrà essere **sottoscritta digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, **possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nell'Istanza stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.**

Dovrà essere disposta l'esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione della Istanza di partecipazione – con le modalità di seguito richiamate a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto tale mancanza non consente di attribuire con certezza agli operatori economici l'assunzione di responsabilità che viene espressa nella dichiarazione.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla **gara raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.lgs. medesimo, la Istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.lgs. medesimo, la Istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la Istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la Istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

B. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE posseduta (SOA), in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. **oppure DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**, sottoscritta **digitalmente**, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, che comprovi la qualificazione richiesta, secondo quanto specificato in merito, nel Bando/Disciplinare.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.lgs. medesimo, l'attestazione SOA dovrà essere prodotta da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.lgs. medesimo, l'attestazione SOA dovrà essere prodotta da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l'attestazione SOA dovrà essere prodotta dal consorzio.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 1, lett. c) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l'attestazione SOA dovrà essere prodotta dal consorzio stabile; trova applicazione il disposto dell'art. 47, co.2.

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, **a pena di esclusione**, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente

può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Si ricorda che invece il rinnovo quinquennale dell'attestazione deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, "... almeno novanta giorni prima della scadenza del termine".

(nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia che non possieda l'attestazione di qualificazione)

B-ter) documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare; se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza (art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.).

- C. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.AC. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.AC.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati **FVOE** istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.lgs.50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema **FVOE**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE multiplo contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

- D. **PATTO D'INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici (ALLEGATO 3)**, adottato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 3 del 30 marzo 2021, **sottoscritto digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento, consorzi ed obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori il documento deve essere **sottoscritto digitalmente** secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato.
- E. **GARANZIA PROVVISORIA** presentata secondo le modalità indicate dal presente Bando/Disciplinare. La fideiussione è da presentare sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs.7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- F. **ATTESTAZIONE/I DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE** (per l'importo specificato nel presente Bando/Disciplinare) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.N.AC. di attuazione. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi" presente sul sito dell'A.N.AC. Dal 16 dicembre 2019 è attivo il servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), il quale si profila come unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.
- G. **Documentazione (F23 o F24) comprovante l'avvenuto versamento dell'IMPOSTA DI BOLLO. (L'IMPOSTA DI BOLLO PUÒ ESSERE ASSOLTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE F23 O F24).**

Imposta di bollo

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

L'imposta di bollo è dovuta nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto può essere assolta mediante:

A. Il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:

1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:

- agenti della riscossione
- banca
- ufficio postale

2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi:

- assegni bancari e circolari presso le banche
- assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione
- addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali

3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti:

Ufficio o Ente: codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (TJT)

Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara (CIG) (solo caratteri numerici) Codice Tributo: 458T

Descrizione: Bollo su istanza

telematica Importo: 16,00 euro.

B. Il pagamento del modello F24, con le seguenti indicazioni:

Sezione Erario – Imposte Dirette

Codice tributo: 1552

Importo dovuto: 16,00 euro

Codice Ufficio: TJT

Codice atto: inserire numero Codice gara (CIG) (solo caratteri numerici)

BUSTA TECNICA

La busta tecnica deve contenere l'offerta tecnica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, e strutturata in una **Relazione articolata in capitoli corrispondenti ai singoli criteri e subcriteri aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (Relazione criterio A - subcriteri A1 e A2 e Relazione criterio B - subcriteri B1 e B2)**, come indicati precedentemente nella **TABELLA – ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA**.

Al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, l'offerta tecnica è da articolare come segue:

- 1) **Relazioni tecnico-descrittive** relative a ciascun criterio afferente agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (una relazione per i criteri/subcriteri A1 e A2 e una relazione per i criteri B1 e B2), ciascuna articolata in tanti capitoli quanti sono i relativi subcriteri. Per la stesura di dette Relazioni i concorrenti potranno utilizzare complessivamente un massimo di n. 20 pagine (per ciascuna Relazione), formato A4, carattere *Times new roman* con dimensione minima 10 (dieci), interlinea 1 (uno) e con un numero massimo di 50 (cinquanta) righe per pagina.
- 2) Per ciascun servizio oggetto di valutazione relativamente ai subcriteri A1 e A2, il concorrente dovrà presentare le **schede descrittive A1 e A2** allegare agli atti di gara.
- 3) Per ciascun servizio, relativamente ai subcriteri A1 e A2, il concorrente potrà eventualmente presentare un massimo di due **schede in formato A3**, corredate, da fotografie e/o elaborati grafici atti ad illustrare lavori e condizioni di svolgimento di quanto presentato.
- 4) **Curricula (eventuali)** dei professionisti costituenti il gruppo di lavoro messo a disposizione dall'offerente.

La documentazione inserita nella Busta "Offerta Tecnica" non deve contenere alcuna indicazione dei valori quantitativi relativi al criterio C (ribasso percentuale unico offerto) né consentire di desumere inequivocabilmente detti valori; l'offerta tecnica non deve essere formulata in maniera alternativa (in tal caso verrà presa in considerazione solo la prima soluzione proposta in ordine di presentazione) o condizionata.

Si precisa che qualora uno o più file caricati nell'ambito dell'offerta tecnica non dovessero risultare per l'Amministrazione leggibili in quanto danneggiati, neanche tramite i più comuni applicativi di recupero per il ripristino dei file, gli stessi non potranno essere oggetto di valutazione. Pertanto, sarà onere del concorrente verificare l'integrità e leggibilità del file che si intende caricare.

NOTA BENE: Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione.

Resta inteso che gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal concorrente in sede di offerta per i vari criteri valutativi, utilizzati per la valutazione tecnica della stessa e l'assegnazione del relativo punteggio, costituiranno condizioni contrattuali vincolanti per il concorrente aggiudicatario, integrative degli obblighi già contenuti nel Capitolato, da eseguirsi con oneri a carico dell'aggiudicatario, comprese le richieste di autorizzazioni eventualmente necessarie alla loro esecuzione.

Si conferma e si prescrive che **nessun onere ulteriore o compenso o variazione dei prezzi previsti verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nel ribasso offerto** e che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione giudicatrice in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici ed il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara. Non sono ammesse offerte che riducano le prestazioni del progetto.

Tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e che abbia costituito oggetto di assegnazione di punteggio, costituirà vincolo contrattuale e non potrà dare adito a nessun tipo di richiesta di aumento dei costi.

Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché risultare coerenti con le prestazioni in affidamento, in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati di gara.

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta.

Qualora l'offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all'interno della documentazione amministrativa – una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano i concorrenti ad accorpere l'offerta tecnica ed i suoi allegati (ove previsti) in unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite dei 40 MB di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

Nell'ipotesi di **segreti tecnici o commerciali**, gli operatori concorrenti devono allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 53 co. 6 del d.lgs. 50/2016; la suddetta dichiarazione va caricata nell'ambito di una delle righe rese disponibili a sistema. In mancanza l'intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Nell'ipotesi di **partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice”** si rinvia, per quanto attiene alla sottoscrizione dell'offerta tecnica, a quanto precisato nell'ambito dell'articolo relativo all'offerta economica, tenuto conto altresì delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare.

Si specifica che dovrà essere disposta l'esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica – con le modalità in precedenza prescritte a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto tale mancanza non consenta di attribuire con certezza agli operatori economici l'assunzione di responsabilità che viene espressa nell'offerta, di cui costituisce elemento essenziale.

BUSTA ECONOMICA

Nella sezione **BUSTA ECONOMICA** dovrà essere inserita l'**OFFERTA ECONOMICA** - completa della documentazione a corredo - **sottoscritta digitalmente a pena di esclusione** dal legale rappresentante dell'operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica e l'ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:

1. **compilare** l'apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo:

a. il **ribasso percentuale offerto, con riferimento all'importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso;**

b. **i costi aziendali relativi alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** che costituiscono elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs.50/16, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione;

2. **inserire** eventuali ulteriori allegati;

3. **clickare** sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina;

4. **salvare** sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente;

5. **allegare** il pdf firmato nell'apposita area denominata " *Allegato PDF firmato*", cliccando sull'apposito bottone.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;

- Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d'asta;

- **Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento;**

- L'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;

- L'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;

- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 365 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;

- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art.32 co.4 del D.lgs.n.50/2016;

- In caso di subappalto l'offerta economica deve indicare le parti ed il valore della prestazione che si intende cedere in subappalto, se non già indicato in precedenza.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi di cui all'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;

- l'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.lgs.50/2016, se non già indicato in precedenza;

- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;

- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento;

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;

- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura /quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;

- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;

- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;

- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;

- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell'ambito del Portale;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria;

in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Detta offerta dovrà indicare, **a pena d'esclusione:**

- a) **il ribasso percentuale unico offerto (relativo sia alla parte servizi sia alla parte lavori)**, con riferimento all'importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso;
- b) l'ammontare dei **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) per la prestazione oggetto dell'affidamento, **a pena di esclusione;** [vedi nota* a seguire]
- c) l'ammontare dei **costi della manodopera relativi alla parte lavori** (ex art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento dei lavori oggetto dell'affidamento, **a pena di esclusione.** [vedi nota** a seguire]

Il ribasso percentuale unico di cui alla precedente lettera a), dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla terza cifra decimale.

Nota*: l'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei **costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016) per i servizi oggetto dell'appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815 del 07.02.2018 e sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 27.05.2015). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, comporterà l'esclusione dalla gara.

Nota**: nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri **costi della manodopera** (ex art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento dei **lavori**. L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. Si precisa che la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procede a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

NOTA BENE: si rappresenta che l'indicazione di un importo per i costi della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante ed indicato nei documenti di gara (vedi punto Informazioni generali del Disciplinare) darà luogo alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intera documentazione di gara.

Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.

Modalità di svolgimento della gara e procedura di aggiudicazione

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti

le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire sul Portale le relative sedute virtuali, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La procedura di aggiudicazione si svolge secondo le fasi di seguito descritte: il Seggio di gara procederà in una o più sedute

- ✓ All'apertura dei plichi e delle buste "Documentazione" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi.
- ✓ Successivamente, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato d'anzì, il Presidente del richiamato Seggio di gara dispone la messa a disposizione delle offerte tecniche alla **Commissione Giudicatrice** costituita ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante provvederà – ai sensi dell'art. 76 co. 2-bis del Codice - a pubblicare sul profilo di committente - Sezione "esiti" – un estratto del provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti.

La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procederà in una o più **sedute riservate**:

- ✓ All'apertura delle buste "Offerte tecniche" dei concorrenti ammessi;
- ✓ Alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione aventi **natura qualitativa e discrezionale (criteri/subcriteri A1, A2, B1, B2)**.
- ✓ I punteggi relativi agli elementi di valutazione di **natura quantitativa (criterio C)** saranno assegnati, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione Giudicatrice, in seduta telematica dal Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) - seduta la cui ora e data è comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara attraverso il Portale. In quella sede, il Seggio di gara procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e viene redatta infine la **graduatoria** dei concorrenti.

Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, determinando la **proposta di aggiudicazione** nei confronti dell'offerta migliore.

L'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della Stazione appaltante e verrà svolta dall'organo all'uopo individuato dalla stazione appaltante stessa ai sensi della normativa vigente.

Si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 97, comma 3, del d.lgs 50/2016 – ove il punteggio complessivo dell'offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico (*prezzo*) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell'offerta in parola. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre; in caso contrario, trova comunque applicazione l'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo.

La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.

Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto d'anzì specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, si procederà all'aggiudicazione ai sensi della normativa vigente. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

Successivamente, la SUA procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario** (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016). L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al

soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).

Comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.lgs.50/2016, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l'apposita funzione **RICHIESTA QUESITO** presente all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell'area privata del Portale nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI** relativa al bando in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell'area privata del Portale, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.lgs.50/2016, l'Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'Allegato 1, ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all'art.76 del D.lgs.50/2016" del presente disciplinare, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC.

Il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.lgs.50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o attraverso il Portale.

Il concorrente si impegna a comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola.

In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.lgs.50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.lgs.50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione).

L'accesso agli atti del procedimento può essere effettuato direttamente online tramite l'apposita funzione **RICHIESTA ACCESSO ATTI**.

La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti online è la seguente:

1. **accedere** al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su **ACCEDI**;
2. **cliccare** sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta "**AVVISI/BANDI**" e di seguito sulla scritta "**BANDI PUBBLICATI**";
3. **cliccare** sul comando **BANDI SCADUTI**;
4. **cliccare** sulla lente "**VEDI**" situata nella colonna "**DETTAGLIO**" in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l'accesso;
5. **cliccare** sul pulsante **RICHIESTA ACCESSO ATTI** per creare la propria richiesta di accesso;
6. **allegare** la propria richiesta di accesso agli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga **RICHIESTA ACCESSO** già predisposta da sistema. E' possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione **AGGIUNGI ALLEGATO**.
7. **cliccare** sul pulsante **INVIO**, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso agli atti, utilizzando il comando "**DOCUMENTI COLLEGATI**", presente all'interno del bando di gara.

I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all'interno dell'area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**.

Dell'avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della eventuale dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

L'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna anticipata sotto riserva di legge, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.lgs.50/2016).

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.lgs.50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Si precisa che all'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs.50/2016;
- b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del D.lgs.50/2016, secondo quanto previsto dal presente bando.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (Allegati alla documentazione di gara).

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs.50/2016 *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*. Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 365 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per l'Ente fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs.50/2016, la SUA, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e ss., **in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto**, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma; avverso il presente documento di gara può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.lgs.104/2010.

Altre informazioni

- a) Si procederà – ai fini del riscontro degli obblighi di contribuzione di cui alla Deliberazione A.N.AC. del 9 dicembre 2014 – al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG (Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione), dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG (Codice Identificativo Gara) riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura d’appalto.
- b) Ai sensi del D.L. n.76/2020, il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’art. 1, co. 1 del citato decreto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso o di risoluzione del contratto per inadempimento;
- c) Ai sensi dell’art.83-bis del D.lgs.n.159/2011, come introdotto dal D.L. n.76/2020, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei protocolli di legalità;
- d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.);
- e) Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95, comma 15, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).
- f) L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. È in ogni caso facoltà della SUA di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
- g) Relativamente all’**anticipazione del prezzo**, si rinvia all’art. 35, comma 18, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- h) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- i) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di **tentativi di concussione** che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l’esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l’Ente e l’impresa aggiudicataria, ovvero per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

- j) Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.lgs.165/2011 e ss.mm.ii., in tema di **incompatibilità**, “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
- k) Su richiesta del RuP, l’impresa aggiudicataria è tenuta a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto. Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il lavoro. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici assegnate alla "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" (Dip. V "Appalti e Contratti" – Direzione e Servizio 1) nonché per l'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., dalla normativa vigente in materia e dalla Convenzione per la "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" e relativo Regolamento attuativo (approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016). 1. Il Titolare del Trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma. 2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@cittametropolitanaroma.it; 3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore Dip. V "Appalti e Contratti", domiciliato in Roma viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 – f.monni@cittametropolitanaroma.it; 4. I Responsabili esterni del trattamento sono: • Capitale Lavoro Spa, domiciliata a Roma, in viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 (sede legale), che tratterà dati personali a supporto dell'Ente (Dip.V "Appalti e Contratti" - Direzione e Servizio 1) nell'espletamento delle attività sopra indicate. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno; • AF Soluzioni S.r.l., domiciliata a Salerno, via San Leonardo n. 120 – 84131, per le attività di elaborazione dati nelle procedure di aggiudicazione tramite il portale gare dell'Ente. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno; 5. Gli Incaricati/autorizzati del trattamento sono i dipendenti Dip. V "Appalti e Contratti" - Direzione e Servizio 1, con sede in Roma - viale Giorgio Ribotta n. 41, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento, nonché i dipendenti degli altri uffici dell'Amministrazione a ciò preposti. 6. Il trattamento dei dati sarà finalizzato per la fase prodromica di avvio e per il corretto svolgimento dell'iter delle procedure di gara assegnate alla "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" (Dip. V "Appalti e Contratti" – Direzione e Servizio 1), per quanto di competenza della stessa, nonché per l'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione; 7. Le informazioni trattate sono relative agli operatori economici e sono dati comuni (dati acquisiti per l'espletamento di tutte le attività connesse alle finalità indicate, tra cui nome, cognome, telefono, indirizzo, cellulare, mail, codice fiscale, partita IVA, documenti di identità, altro) e dati giudiziari (informazioni necessarie per l'espletamento delle attività connesse alle finalità indicate e previste dalla normativa vigente quali i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Art. 4 D.lgs.490/1994 - certificazione antimafia); 8. I dati forniti saranno trattati per la raccolta, registrazione, uso, consultazione, estrazione, raffronto, studi, statistiche, rilevazioni ed indagini di customer satisfaction, su supporto cartaceo e/o con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare, i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 9. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento; 10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti; 11. I dati forniti saranno comunicati ai soggetti appositamente specificati dalla normativa vigente in materia e per le finalità suindicate; 12. I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente e per le finalità suindicate (in particolare ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, del D.lgs.33/2013, della l. 190/2012, del D.lgs.267/2000, di linee guida e cd. "soft law"); 13. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi; 14. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti); 15. L'interessato potrà esercitare: i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) c/o l'ufficio del Direttore del Dipartimento agli indirizzi indicati al punto 3, e il diritto di reclamo presso l'Autorità Garante per la Privacy (ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016) o altra Autorità di Controllo, o potrà adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

Documentazione di gara e contatti

I documenti di gara, nonché gli elaborati tecnici necessari alla formulazione dell'offerta sono resi disponibili sul portale delle gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (<http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>) nonché sul profilo internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara/Servizi e Forniture.

Quesiti: Servizio 1 “SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” - U.O. n. 1 “Gare per Lavori Pubblici, Servizi e Forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale, Dott. Claudio Carrino, Dott.ssa Anna Rita Pacciani e Dott. Mario Pedini, Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma, **da inviarsi esclusivamente mediante Portale** - Riferimenti Servizio: E-mail gare.edilizia@cittametropolitanaroma.it - PEC gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.it

Gli Avvisi di gara nonché le convocazioni delle sedute pubbliche saranno pubblicati sul portale gare CMRC.

In esito ad ogni seduta di gara, le risultanze della seduta saranno rese pubbliche sul portale gare CMRC nonché sul sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Esiti Gara / Esiti Gara Servizi e Forniture (<http://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/esiti-gara/esiti-gara-servizi-e-forniture/>).

Il Dirigente del Servizio 1
“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per
affidamento lavori, servizi e forniture”
(Dott.ssa Sabrina Montebello)